

Circolare 2013/5

Liquidità degli assicuratori

Principi che disciplinano il rilevamento dei rischi di liquidità e il rapporto sulla liquidità allestito dagli assicuratori

Riferimento: Circ. FINMA 13/5 «Liquidità degli assicuratori»
 Data: 5 dicembre 2012
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2013
 Ultima modifica: 3 dicembre 2015 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LSA art. 22, 25
 OS art. 96-98, 195-196, 204

Destinatari																																	
LBCR						LSA						LisFi						LinFi						Licol						LRD		Altri	
Banche						Assicuratori						Gestori patrimoniali						Sedi di negoziazione						SICAV						OAD			
Gruppi e cong. finanziari.						Gruppi e cong. assicurativi						Gestori di patrimoni collettivi						Controparti centrali						Società in accomandita per ICC						Assoggettati OAD			
Altri intermediari						Intermediari assicurativi						Direzioni dei fondi						Depositari centrali						SICAF						Società di audit			
												Società di intermed. mobiliare che tengono conti						Repertorio di dati sulle negoz.						Banche depositarie						Società di rating			
												Società di intermed. mobiliare che non tengono conti						Sistemi di pagamenti						Rappresentanti di ICC esteri									
																		Partecipanti						Altri intermediari									

I. Oggetto	nm.	1–2
II. Campo di applicazione	nm.	3–5
III. Definizioni	nm.	6–8
IV. Rilevamento del rischio di liquidità	nm.	9–27
A. Considerazioni generali	nm.	9–16
B. Posizione della liquidità	nm.	17–24
a) Alle attuali condizioni di mercato	nm.	17–20
b) A condizioni sfavorevoli di mercato	nm.	21–24
C. Pianificazione della liquidità	nm.	25–26
V. Rapporto	nm.	27–34
A. Considerazioni generali	nm.	27–28
B. Organizzazione del rapporto	nm.	29–34
VI. Obblighi e scadenze di presentazione del rapporto	nm.	35–36

I. Oggetto

La presente Circolare concretizza le disposizioni del diritto in materia di sorveglianza sulla gestione dei rischi delle imprese di assicurazione, dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi sottoposti a vigilanza in materia di liquidità (art. 22 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01]; art. 96-98, 195-196 e 204 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]). Conformemente all'art. 22 cpv. 1 LSA, le imprese di assicurazione devono essere organizzate in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. Pertanto, in quanto elemento della gestione dei rischi, anche il rischio di liquidità deve essere rilevato, limitato e monitorato e le imprese di assicurazione devono stilare un rapporto in materia.

1

La presente Circolare formula i principi che disciplinano il rilevamento dei rischi di liquidità nonché le esigenze minime a livello di tipologia e contenuto del rapporto sulla liquidità.

2

II. Campo di applicazione

La presente Circolare si applica a tutte le imprese svizzere di assicurazione in conformità all'art. 2 cpv. 1 lett. a LSA nonché a tutti i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi assoggettati alla vigilanza dei gruppi e dei conglomerati assicurativi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d LSA, di seguito denominati «assicuratore». Salvo diverse disposizioni, la presente Circolare si applica alle imprese, ai gruppi e ai conglomerati assicurativi.

3

Per i gruppi e i conglomerati sottoposti a vigilanza in Svizzera, la presente Circolare deve essere applicata dalla società principale del gruppo risp. del conglomerato, integrando tutti gli enti giuridici.

4

Abrogato

5*

III. Definizioni

Per liquidità si intende la capacità dell'assicuratore di adempiere interamente e nel rispetto delle scadenze i suoi obblighi di pagamento giunti a scadenza.

6

Il rischio di liquidità risulta dai rischi legati all'attività dell'impresa, agli investimenti, all'attività di finanziamento e rifinanziamento nonché dalla combinazione di tutti questi rischi.

7

Per rischio di finanziamento o di rifinanziamento si intende il rischio di non disporre dei fondi di finanziamento e di rifinanziamento necessari, di non poterne disporre entro i termini stabiliti oppure di poterne disporre esclusivamente a delle condizioni sfavorevoli.

8

IV. Rilevamento del rischio di liquidità

A. Considerazioni generali

Nell'applicazione dei principi di seguito elencati, occorre tenere conto delle particolarità, delle dimensioni e della complessità dell'assicuratore. 9

La liquidità deve essere costituita nel quadro della pianificazione annuale del capitale dell'assicuratore. L'obbligo di presentazione, le esigenze minime in materia di pianificazione del capitale nonché i relativi rapporti sono disciplinati separatamente. 10

La liquidità viene registrata in un bilancio dei flussi di liquidità (*gap analysis* della liquidità). Le entrate e le uscite di liquidità, in particolare quelle che derivano dall'attività dell'impresa, dagli investimenti, dall'attività di finanziamento e di rifinanziamento, devono essere suddivise in fabbisogno e fonti di liquidità. Bisogna segnatamente tenere conto di quanto riportato di seguito: 11

- I fondi costituiti in pegno, garantiti e non garantiti, devono essere considerati in base alla loro effettiva realizzabilità. 12

- Occorre tenere conto delle eventuali posizioni fuori bilancio. I generatori di rischio di liquidità derivanti da operazioni fuori bilancio comprendono in particolare gli impegni di credito irrevocabili, le garanzie, le clausole *trigger* collegate alla solvibilità o alla dotazione di capitale dell'assicuratore, le chiamate di margine e la fornitura di garanzie. 13

Le entrate e le uscite di liquidità devono essere suddivise in fasce di scadenza (residua) al giorno di riferimento 31 dicembre dell'anno precedente. L'assicuratore stabilisce almeno tre fasce e le relative scadenze di propria iniziativa e sulla base del modello operativo, motivando la sua scelta; l'assicuratore indica almeno una fascia con scadenza annuale. 14

L'assicuratore indica le ipotesi considerate per le entrate e le uscite di liquidità, segnatamente le ipotesi derivanti dalle attività operative e relative ai volumi dei premi e ai risarcimenti per i sinistri, nonché quelle derivanti dagli investimenti e dall'attività di finanziamento e di rifinanziamento, adducendo un'opportuna motivazione. 15

I gruppi e i conglomerati assicurativi costituiscono all'occorrenza dei pool di liquidità volti a rappresentare i flussi di liquidità che circolano, senza impedimenti economici e giuridici, tra gli enti giuridici; i corrispondenti valori patrimoniali devono essere chiaramente attribuiti alle singole entità giuridiche. Ai fini del rapporto, i pool devono essere descritti e la loro costituzione debitamente motivata. Le banche o le società di intermediazione mobiliare in un conglomerato devono obbligatoriamente essere riportati in pool separati all'interno del rapporto. Nella costituzione dei pool devono essere considerati i processi interni in conformità alla Circ.-FINMA 16/4 «Gruppi e conglomerati assicurativi», in particolare il trattamento delle garanzie; i processi devono essere precisati e motivati. 16*

B. Posizione della liquidità

a) Alle attuali condizioni di mercato

La posizione della liquidità alle condizioni che regnano sul mercato al momento dell'allestimento del rapporto viene determinata in base alla somma delle entrate e delle uscite di liquidità. Occorre pertanto rilevare e commentare le posizioni di liquidità di tutti i pool di liquidità che influiscono sugli enti giuridici sottoposti alla vigilanza svizzera. 17

Le entrate e le uscite di liquidità devono essere indicate nelle componenti di cui al nm. 11 e nelle fasce di scadenza (residua) che sono state determinate. I fondi devono essere classificati secondo la rispettiva qualità (che deve essere determinata tramite la deduzione dei margini di sicurezza) e devono essere indicati i valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti delle banche centrali. 18

Vengono applicati i margini di sicurezza conformi al mercato. Devono essere indicati i margini di sicurezza e descritte le relative ipotesi. Le fondamentali incongruenze valutarie aperte devono essere contrassegnate. 19

Lo sviluppo della posizione di liquidità e lo sfruttamento massimo dei limiti devono essere precisati in modo retroattivo per l'intero anno trascorso nel quadro di una ripartizione trimestrale. 20

b) A condizioni sfavorevoli di mercato

La posizione di liquidità a condizioni sfavorevoli di mercato viene determinata in base alla somma delle entrate e delle uscite di liquidità in caso di crisi. Occorre pertanto rilevare e commentare le posizioni di liquidità di tutti i pool di liquidità che influiscono sugli enti giuridici sottoposti alla vigilanza svizzera. 21

L'assicuratore stabilisce di propria iniziativa e tenendo conto del modello operativo uno scenario di crisi che prevede dei flussi di liquidità rapidi e consistenti. Egli descrive e motiva le ipotesi relative agli eventi selezionati e ai relativi fattori di rischio. La FINMA verifica lo scenario e le relative ipotesi e si riserva la possibilità di respingerlo. 22

Le entrate e le uscite di liquidità devono essere indicate nelle componenti di cui al nm. 11 e nelle fasce di scadenza (residua) che sono state determinate. I fondi devono essere classificati secondo la rispettiva qualità (che deve essere determinata tramite la deduzione dei margini di sicurezza) e devono essere indicati i valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti delle banche centrali. 23

Devono essere indicate le deduzioni dei margini di sicurezza in condizioni di crisi del mercato. Devono essere precisate le deduzioni dei margini di sicurezza e descritte le ipotesi relative alle deduzioni dei margini di sicurezza, la fornitura delle garanzie nonché le scadenze economiche (residue). Devono essere contrassegnate le fondamentali 24

incongruenze valutarie aperte.

C. Pianificazione della liquidità

Occorre allestire e presentare un piano annuale concernente la liquidità nonché il finanziamento e il rifinanziamento tenendo conto delle attuali condizioni del mercato e delle condizioni sfavorevoli del mercato. 25

La pianificazione della liquidità descrive anche le competenze in seno all'assicuratore e le misure prese in considerazione. 26

V. Rapporto

A. Considerazioni generali

L'assicuratore allestisce una volta all'anno un rapporto sulla liquidità conformemente alla presente Circolare. La FINMA si riserva il diritto di richiedere ulteriori rapporti. 27

Nell'allestimento del rapporto si tiene conto del principio di proporzionalità. 28

B. Organizzazione del rapporto

Nell'allestimento del rapporto, l'assicuratore rispetta i principi e le esigenze minime sanciti dalla presente Circolare. Nel quadro dell'ulteriore concretizzazione, egli descrive i propri approcci e il suo modo di procedere. Se alcuni principi non possono essere rispettati, devono essere riportati in una lista a parte e debitamente motivati. 29

L'organizzazione del rapporto risponde ai seguenti requisiti: 30

- Il rapporto è chiaro e intuitivo, di modo che la comprensione da parte di uno specialista esterno possa essere immediata. 31
- Il rapporto tiene conto delle particolarità, della complessità strutturale e delle dimensioni dell'assicuratore. 32
- I gruppi e i conglomerati assicurativi allestiscono un rapporto globale che raggruppa le informazioni sui diversi pool di cui al nm. 16 che influiscono sugli enti giuridici sottoposti alla vigilanza svizzera. 33
- Le imprese legate economicamente che non sono sottoposte né alla sorveglianza dei gruppi né a quella dei conglomerati possono per analogia allestire un rapporto globale in conformità al nm. 33. Esse trasmettono tempestivamente alla FINMA la domanda di autorizzazione motivata. 34

VI. Obblighi e scadenze di presentazione del rapporto

Le imprese di assicurazione della categoria di vigilanza 2 come pure i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi sottoposti a vigilanza in Svizzera presentano alla FINMA un rapporto sulla situazione della liquidità. Il rendiconto deve essere presentato entro il 30 aprile al più tardi. Qualora venga presentato entro il 31 gennaio, il rendiconto può essere integrato, come capitolo a sé stante, nel rapporto ORSA (Circ. FINMA 16/3 «ORSA»). 35*

Le imprese di assicurazione della categoria di vigilanza 3 allestiscono un rapporto all'attenzione della direzione; la FINMA può richiedere tale rapporto in qualsiasi momento. Fino a nuova disposizione, le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 non sono sottoposte all'obbligo di allestimento del rapporto, tuttavia si confrontano regolarmente con questa tematica. 36

abrogato

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 3 dicembre 2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

nm. modificati	16, 35
----------------	--------

nm. abrogato	5
--------------	---

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.

abrogato